



*Al Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 35, comma 1, che prevede la competenza statale per la valutazione di impatto ambientale nei casi di progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione dello Stato;

**VISTO** il Decreto di rilascio della compatibilità Ambientale GAB-DEC-2008-0000271 del 12.12.2008 relativo variazione del programma lavori nella Concessione di Coltivazione di idrocarburi "A.C11.AG" e consistente nelle opere da effettuare ai fini della realizzazione del "Progetto di sviluppo del giacimento Annamaria", presentato dalla Società ENI S.p.A. con sede in Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma;

**VISTA** la nota DSA-2009-0000020 del 14.01.2009 con cui è stato notificato alla Società proponente, nonché alle altre Amministrazioni interessate, il suddetto decreto, con l'allegato parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 145 del 13/11/2008;

**VISTA** la nota 409/DICS del 31.03.2009 (DSA-2009-0008806 del 06.04.2009) con cui la Società ENI S.p.A ha chiesto una verifica di quanto riportato nel decreto Via GAB-DEC-2008-0000271 del 12.12.2008, per avere rilevato l'inserimento nel decreto di una prescrizione, di cui alla lettera C), "Stima e monitoraggio dei fenomeni geodinamici", numero 5, quinto punto (addove nel decreto si prescrive di *"installare il sistema SPG (Seabed Pressure Gauge) per la misura di precisione del livello del fondo marino configurato con 4 postazioni di misura a fondo mare e una postazione (sempre subacquea) direttamente connessa con la piattaforma, situate a distanza variabile da 400 a 2200 m dalla piattaforma stessa e relative connessioni con cavi ombelicali"*, non analogamente contenuta nel parere della Commissione, allegato quale parte integrante del decreto;

**CONSIDERATO** che dalla visione degli atti del procedimento è stata verificato l'erroneo inserimento in decreto della prescrizione di cui alla lettera C), "Stima e monitoraggio dei fenomeni geodinamici", numero 5, quinto punto, in quanto non riprodotta nella stesura finale del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, definitivamente approvato in sede di Assemblea plenaria;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla emanazione di un successivo provvedimento a modifica del decreto GAB-DEC-2008-0000271 del 12.12.2008;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 1, e dell'articolo 36, comma 7, del d.lgs.152/06, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;



*M*



## DECRETA

Il decreto GAB-DEC-2008-0000271 del 12.12.2008 è modificato, relativamente alle sole prescrizioni di cui alla lettera c), che vengono sostituite come di seguito indicate:

### C) STIMA E MONITORAGGIO DEI FENOMENI GEODINAMICI

5. Ai fini del controllo dei fenomeni geodinamici (subsidenza), il proponente, in aggiunta a quanto proposto nello SIA presentato in data 11.10.2007, dovrà:

- determinare il punto "zero" in data precedente l'inizio della coltivazione, secondo i criteri definiti dalla Commissione Geodetica Italiana, realizzando una appropriata campagna di livellazione di alta precisione nel tratto di costa antistante il nuovo impianto. La deteminazione sarà ripetuta con cadenza annuale e i risultati trasmessi a UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi Geotermia), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Marche;
- realizzare un pozzo di monitoraggio, come previsto dallo SIA relativo alla piattaforma Annamaria B, opportunamente attrezzato fino a fondo foro per i rilievi di subsidenza ad alta precisione con le migliori tecnologie oggi disponibili, come ad esempio impiego di sonde FSMT (Formation Subsidence Monitoring Tool) e CMI (Compaction Monitoring Instrument) genericamente denominati "marker e connessione in continuo con gli altri sistemi di rilevamento in progetto o in essere;
- redigere un piano di monitoraggio per la verifica della subsidenza con sistemi quali: livellazione geometrica, rilievi satellitari; rilievi interferometrici SAR, SPG ecc. e interconnessione con reti terrestri e marittime. Nel piano dovrà inoltre essere specificata anche la periodicità delle misurazioni;
- installare un sistema di controllo satellitare CGPS per il controllo delle variazioni altimetriche della piattaforma;
- inserire il campo e il pozzo di monitoraggio nella rete Eni di controllo altimetrico della linea di costa antistante il giacimento anche tramite livellazioni geometriche ad alta precisione;
- effettuare un rilievo batimetrico multibeam del fondale per monitorare l'estensione areale dell'eventuale cono di subsidenza per la verifica delle previsioni progettuali;
- integrare le misure fornite dal CGPS con rilievi batimetrici in grado di ricostruire con elevato dettaglio l'andamento morfologico del fondo marino attraverso tecniche DSM (Digital Surface Model), da effettuare con mezzi navali e/o aerei conformemente alle specifiche emesse dalla IHO (International Hydrographic Organization);
- prelevare carote di fondo (full bore cores) per la caratterizzazione geomeccanica del reservoir e delle coperture;
- riportare su una base topografica e batimetrica i seguenti dati da fornire anche in formato elettronico:
  - campi di sfruttamento esistenti e/o previsti e/o estinti;
  - tutte le strutture (piattaforme e condotte);





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- le zone di concessione;
- il numero, la profondità e la produttività dei pozzi;
- le aree di subsidenza singole e cumulative;
- le zone di interferenza dei coni di subsidenza di progetto e reali;
- le quote e le velocità di movimento delle terre emerse e del fondo del mare;
- la stima dell'andamento della subsidenza durante lo sfruttamento del campo Annamaria e nei 20 anni successivi;

I pozzi di seconda fase potranno essere autorizzati a seguito di presentazione al MATTM dei risultati del monitoraggio della subsidenza e dell'analisi previsionale dell'impatto sulla subsidenza di tali nuovi pozzi, e solo nel caso in cui tali elaborazioni potranno dimostrare che l'impatto sulla subsidenza sarà nullo od accettabile.

L'ottemperanza alle prescrizioni dovrà essere effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà comunicato alla ENI S.p.A., al Ministero per lo Sviluppo Economico, alla Regione Marche, all'ISPRA, alla Capitaneria di Porto di Pesaro e al Ministero dell'Ambiente della Croazia. Sarà cura della Regione Marche comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni o Organismi eventualmente interessati;

Il proponente trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'estratto del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare."

Roma li

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE**

